



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore PICCOLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2016**

Azioni e progetti a favore dei territori dei comuni della regione Veneto confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia

ONOREVOLI SENATORI. - Le regioni a statuto speciale, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e le province autonome di Trento e di Bolzano godono di particolari forme e condizioni di autonomia, quali l'autonomia legislativa, l'autonomia amministrativa e maggiore autonomia finanziaria non concesse alle altre regioni a statuto ordinario.

Questa situazione genera forti squilibri con le regioni confinanti, che si ripercuotono, particolarmente in questo periodo di congiuntura economica sfavorevole, sulle realtà locali, specialmente su quelle di ridotte dimensioni, determinando tentativi di «migrazione» verso la regione a statuto speciale da parte dei comuni confinanti delle regioni a statuto ordinario.

Significativo è il caso della regione Veneto, posta tra una regione a statuto speciale, il Friuli Venezia Giulia, e le due province autonome di Trento e di Bolzano.

Nella regione Veneto i territori del Veronese, del Vicentino e del Bellunese (34 comuni, di cui 8 della provincia di Verona, 12 della provincia di Vicenza e 14 della provincia di Belluno) confinano con le province autonome. I territori del Veneziano, del Trevigiano e del Bellunese (28 comuni, di cui 7 della provincia di Venezia, 8 della provincia di Treviso e 13 della provincia di Belluno) sono invece confinanti con il Friuli Venezia Giulia. Di fatto in Veneto ben 5 province su 7 confinano con territori a statuto speciale.

Significativi sono i dati che emergono dall'ultimo rapporto, riferito al 2014, della Ragioneria generale dello Stato sulla «spesa statale regionalizzata», ovvero sulla ripartizione territoriale dei pagamenti del bilancio

del Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta di tutte le somme erogate dallo Stato a qualsiasi titolo per spese correnti e in conto capitale (ovvero trasferimenti ad amministrazioni ed enti pubblici, a imprese e famiglie, acquisti di beni e servizi, stipendi dei dipendenti pubblici, interessi, investimenti diretti e contributi agli investimenti, ad esclusione dei rimborsi dei prestiti) distinte per singola regione. Esaminando la spesa finale *pro-capite*, al netto degli interessi sui titoli di Stato, si evince come le prime posizioni siano ricoperte dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni a statuto speciale. Nello specifico a Bolzano la spesa per abitante arriva a 8.864 euro, a Trento arriva a 7.638 euro, in Friuli Venezia Giulia a 5.203 euro, mentre il Veneto sprofonda nelle ultime posizioni fermandosi a quota 2.741 euro contro una media nazionale di 3.612 euro *pro-capite*. Le cifre sono eloquenti e confermano lo *status* di assoluto privilegio di cui godono le province autonome di Bolzano e di Trento e la regione Friuli Venezia Giulia a scapito della regione a statuto ordinario del Veneto.

Per contenere gli squilibri i territori confinanti richiedono risorse finanziarie certe che consentano di attenuare questa concorrenza.

La legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ed in particolare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 107, lettera *h*) e comma 117, in cui si modifica l'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relativo all'approvazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, prevede che le province auto-

nome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, concorrano al conseguimento di obiettivi di perequazione e solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano, assicurando, ciascuna di esse, annualmente, un intervento finanziario determinato nella somma di 40 milioni di euro».

Il presente disegno di legge intende impegnare la regione Friuli Venezia Giulia, dando attuazione ai contenuti degli articoli 3, secondo comma, (È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana

e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.) e 119, quinto comma (Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni.) della Costituzione, a concorrere al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso un contributo annuale volto al finanziamento di azioni e progetti, di durata anche pluriennale, finalizzati allo sviluppo economico e sociale, l'integrazione, la valorizzazione e la coesione dei territori degli enti territoriali di area vasta e delle città metropolitane della regione Veneto, con essa confinanti.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 54 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà)*

1. All'articolo 54 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La regione Friuli-Venezia Giulia concorre al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, con il finanziamento di iniziative e progetti, di durata anche pluriennale, indirizzi allo sviluppo economico e sociale, all'integrazione, alla valorizzazione e alla coesione dei territori dei comuni con essa confinanti della regione Veneto, di cui alla tabella annessa alla presente legge mediante un contributo annuale».

2. Allo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 è aggiunta la tabella di cui all'allegato della presente legge.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge sono apportate ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 21 gennaio 1963, n. 1.

## Art. 2.

*(Assegnazione di risorse ad enti di area vasta e città metropolitane della regione Veneto)*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la regione Friuli Venezia Giulia trasferisce agli enti territoriali di area vasta di Belluno e Treviso, e alla città metropolitana di Venezia, il contributo annuale di cui all'articolo 1 di seguito denominato «contributo annuale».

2. Il contributo annuale è definito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con intesa tra Governo, regione Friuli Venezia Giulia e regione Veneto, tenendo conto delle forme di autonomia riconosciute alla regione Friuli Venezia Giulia nonché, in adeguata proporzione, delle risorse assegnate dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione del Fondo per lo sviluppo dei comuni di confine, di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni. L'intesa definisce le modalità di erogazione del contributo.

3. Il contributo annuale da destinare a ciascuno dei beneficiari di cui al comma 1 è stabilito sulla base dei seguenti parametri, in ordine decrescente di importanza:

a) numero di comuni confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia;

b) superficie montana dei comuni confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia;

c) superficie totale dei comuni confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia;

d) popolazione residente dei medesimi comuni negli ultimi dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e relativo *trend* demografico con particolare attenzione alle aree che evidenziano spopolamento.

4. Il contributo annuale può essere oggetto di rivalutazione ogni dieci anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 3.

#### *(Criteri di utilizzo del contributo)*

1. Nella propria funzione di coordinamento della spesa, ciascun ente di area vasta di Belluno e Treviso, nonché la città metropolitana di Venezia, utilizza il contributo assegnato, implementato da eventuali somme non utilizzate nelle precedenti annualità, per finanziare azioni e progetti nei comuni confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia, secondo le tipologie di seguito indicate:

*a)* garantire la sostenibilità economica di servizi pubblici locali e dei servizi alla persona;

*b)* realizzare nuove opere, strutturali ed infrastrutturali, materiali ed immateriali;

*c)* sostenere investimenti per la straordinaria manutenzione delle opere esistenti;

*d)* attivare interventi finalizzati allo sviluppo economico del territorio, alla valorizzazione delle risorse locali ed alla tutela ambientale;

*e)* potenziare l'offerta formativa funzionale alle esigenze di inserimento o reinserimento occupazionale.

2. Nel rispetto delle tipologie di intervento di cui al comma 1, all'interno delle aree di cui al medesimo comma 1, il contributo annuale può essere altresì utilizzato per finanziare azioni e progetti funzionalmente connessi con interventi da realizzarsi nei comuni confinanti.

3. Il contributo può essere destinato al supporto di iniziative private e pubblico private nei limiti imposti dalla legislazione vigente ed è cumulabile con ulteriori fondi co-

munali, regionali, statali e europei, salvo diversa disposizione dei fondi medesimi:

Art. 4.

*(Programmazione delle azioni e dei progetti)*

1. Ciascun ente di area vasta di Belluno e Treviso nonché la città metropolitana di Venezia, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Presidente della regione Friuli Venezia Giulia e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie un elenco contenente:

a) le azioni e i progetti programmati sulla base delle richieste provenienti dai rispettivi comuni;

b) una sintetica descrizione, con gli obiettivi che si intendono perseguire e i relativi oneri di spesa.

2. Il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nei successivi sessanta giorni dalla trasmissione dell'elenco di cui al comma 1, possono pronunciarsi esclusivamente in merito alla mancata congruenza della programmazione trasmessa con gli ambiti di intervento della presente legge.

3. L'elenco di cui al comma 1, corredato da un dettagliato cronoprogramma, è contestualmente trasmesso al Presidente della regione Veneto che, nei successivi sessanta giorni, può avanzare richieste di modifica alla programmazione trasmessa, sulla base di rilievi legati alla mancata congruenza con i programmi regionali.

4. Ciascun ente di area vasta di Belluno e Treviso nonché la città metropolitana di Venezia comunica annualmente, entro il 31 dicembre, al Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, al Presidente della regione Veneto e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, lo stato di attuazione delle azioni e dei progetti, di cui al comma 1, nonché la relativa rendicontazione finanziaria dei medesimi.

Art. 5.

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. La regione Friuli Venezia Giulia provvede all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali proprie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ALLEGATO  
(Articolo 1, comma 2)

«Tabella  
(Articolo 54)

COMUNI DELLA REGIONE VENETO CONFINANTI  
CON LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI BELLUNO

1	Santo Stefano di Cadore
2	Sappada
3	Vigo di Cadore
4	Lorenzago di Cadore
5	Domegge di Cadore
6	Pieve di Cadore
7	Perarolo di Cadore
8	Ospitale di Cadore
9	Longarone
10	Soverzene
11	Pieve d'Alpago
12	Chies d'Alpago
13	Tambre d'Alpago

PROVINCIA DI TREVISO

14	Fregona
15	Sarmede
16	Cordignano
17	Gaiarine
18	Portobuffolè
19	Mansuè
20	Gorgo al Monticano
21	Meduna di Livenza

## PROVINCIA DI VENEZIA

22	Annone Veneto
23	Pramaggiore
24	Cinto Caomaggiore
25	Gruaro
26	Teglio Veneto
27	Fossalta di Portogruaro
28	San Michele al Tagliamento

»



